



CROCE ROSSA ITALIANA

Regolamento di organizzazione e di funzionamento della Croce Rossa Italiana



PARTE PRIMA

Definizioni, principi generali, obiettivi dell'organizzazione e quadro normativo di riferimento

Articolo 1. Definizioni

1. L'Associazione Italiana della Croce Rossa (da ora in avanti Croce Rossa Italiana o Associazione o Ente) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile nei limiti del proprio bilancio.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a. Per decreto legislativo, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 - b. Per Statuto, lo statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, n. 97 (G.U. n. 131 dell' 8 giugno 2005);
 - c. Per Associazione, l'Associazione Italiana della Croce Rossa;
 - d. Per Ente, l'Associazione Italiana della Croce Rossa;
 - e. Per Comitato Centrale, l'organizzazione centrale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
 - f. Per Assemblea Nazionale, l'Assemblea Nazionale quale organo del Comitato Centrale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
 - g. Per Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo Nazionale quale organo del Comitato Centrale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
 - h. Per Presidente Nazionale, il Presidente Nazionale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
 - i. Per Collegio dei Revisori, il Collegio Unico dei Revisori dei Conti dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

Articolo 2. Statuto dell'Ente

Data la particolare natura della Croce Rossa Italiana di Ente Pubblico di natura associativa, il presente Regolamento si riferisce esclusivamente all'organizzazione delle attività amministrativo-gestionali non specificatamente previste dallo Statuto approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97.

In particolare, si rimanda a detto Statuto per tutta la parte relativa agli Organi di rappresentanza dell'Associazione a livello nazionale e territoriale ed ai loro poteri, prerogative e funzioni.

Articolo 3. Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48 dello Statuto e nel rispetto della normativa generale sull'organizzazione e l'ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche e disciplina le linee fondamentali di organizzazione dell'Ente uniformandosi ai seguenti principi:
 - a. Distinzione tra funzione degli organi di indirizzo politico e responsabilità gestionale amministrativa della dirigenza nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo;
 - b. Ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure, delle prestazioni e dei servizi resi alle popolazioni nazionali e straniere, incrementando la capacità di rispondere alle esigenze nel campo sanitario e socio-assistenziale;
 - c. Flessibilità delle strutture operative centrali e territoriali nell'articolazione e nell'organizzazione;
 - d. Promozione delle attività dell'Associazione attraverso l'attivazione di sistemi di comunicazione e di informazione interni ed esterni;
 - e. Attuazione della rispondenza dell'azione amministrativa alle finalità ed agli scopi dell'Ente così come previsti dallo Statuto nonché all'interesse pubblico;
 - f. Garanzia della legalità, imparzialità, trasparenza e pubblicità degli atti e delle procedure e controllo dei risultati dell'attività amministrativa;
 - g. Attribuzione ai dipendenti dell'Associazione dei trattamenti economici previsti dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - h. Tutela della libertà e dell'attività sindacale nelle forme previste dal decreto legislativo e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Il presente regolamento di organizzazione, fermo restando quanto previsto dal comma 1, persegue la finalità di realizzare compiutamente l'organizzazione del sistema di gestione dell'Ente, in conformità alle leggi nazionali che lo disciplinano e nel rispetto dei principi e degli adempimenti previsti dalla normativa legislativa vigente in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il presente regolamento definisce i criteri ispiratori dell'organizzazione e del funzionamento dell'Associazione, individua le articolazioni organizzative cui corrispondono specifiche responsabilità e correlate autonomie e stabilisce la macro-struttura organizzativa dell'Ente.

Articolo 4. Quadro normativo di riferimento

1. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come modificato dalla legge 2 dicembre 2000, n. 360, dalla legge n. 490/95 e seguenti modifiche, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dal decreto legge 19 novembre 2004, n. 276 convertito nella legge 19 gennaio 2005, n. 1.

2. Trovano applicazione per il personale dell'Ente le specifiche disposizioni di legge vigenti che regolino alcuni particolari istituti giuridici connessi al rapporto di lavoro del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche.
3. La dotazione organica relativa al personale civile dell'Ente, che si allega al presente regolamento, è quella risultante dall'Ordinanza Commissariale n° 17/09 del 19/01/2009. Eventuali variazioni verranno effettuate rispetto alla normativa vigente in materia.

Articolo 5. Obiettivi dell'organizzazione

1. L'Associazione organizza le proprie strutture al fine di realizzare un assetto funzionale all'attuazione dei programmi, definiti dagli organi di indirizzo politico e amministrativo o fissati da norme legislative, e dei compiti previsti dallo Statuto.
2. L'Ente per la propria organizzazione ed amministrazione si ispira ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, semplificazione amministrativa, pubblicità e trasparenza, rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati e separazione delle funzioni di amministrazione da quelle di controllo, innovazione tecnologica ai fini della semplificazione dei processi amministrativi, della sostenibilità degli stessi e della necessità della interazione dei servizi tra le diverse amministrazioni che devono operare secondo standard di qualità e sicurezza.

Articolo 6. Incompatibilità

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 7. Documentazione delle delibere e accesso agli atti

1. Di ogni riunione degli Organi collegiali istituzionali dell'Associazione è redatto verbale a cura del Segretario. I verbali di ogni organo sono numerati progressivamente nell'anno di riferimento. Le deliberazioni sono numerate progressivamente nell'anno.
2. I verbali degli organi collegiali istituzionali dell'Associazione di norma sono approvati nella stessa seduta o in quella successiva. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
3. Le delibere che riguardano strutture dipartimentali, personale o soggetti esterni all'Associazione sono notificate agli interessati entro trenta giorni dalla data di adozione.
4. I verbali, dopo la sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario, sono resi pubblici, oltre che presso la segreteria dell'organo collegiale istituzionale interessato e l'apposito Ufficio dell'amministrazione, anche mediante i mezzi informatici in uso. In taluni casi, i verbali degli organi istituzionali collegiali potranno prevedere delle limitazioni alla pubblicità in relazione alla natura dell'atto e/o a quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

5. Eventuali soggetti interessati possono chiedere, motivatamente e con domanda scritta, copia autenticata di estratti di verbale degli Organi collegiali istituzionali dell'Associazione. Gli estratti sono rilasciati esclusivamente dall'apposito Ufficio dell'amministrazione.



PARTE SECONDA

Struttura organizzativa

Articolo 8.
L'articolazione territoriale

1. La Croce Rossa Italiana si articola in:
 - a) un'organizzazione centrale denominata comitato centrale;
 - b) un'organizzazione regionale articolata in comitati regionali;
 - c) un'organizzazione provinciale articolata in comitati provinciali;
 - d) un'organizzazione locale articolata in comitati locali.

Articolo 9.
La Struttura organizzativa e gestionale

1. La struttura organizzativa e gestionale dell'Ente si articola nelle seguenti unità organizzative dotate di un diverso grado di autonomia e complessità:
 - a) Direzione Generale
 - b) Dipartimenti
 - c) Ispettorato Nazionale del Corpo Militare
 - d) Direzioni regionali
 - e) Servizi
 - f) Uffici
 - g) Unità di progetto

Articolo 10.
Direzione Generale

1. La Direzione Generale opera nell'ambito delle direttive di strategia gestionale fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale ed assicura, a tutti i livelli del sistema organizzativo dell'Associazione, le condizioni per l'attuazione della missione istituzionale, provvedendo alla valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 11.
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le unità organizzative di livello dirigenziale di primo grado, che corrispondono a macroaree di attività dell'Ente, e sono costituiti per assicurare l'esercizio organico e integrato di funzioni. Ai Dipartimenti sono attribuiti compiti concernenti grandi aree di materie omogenee, ivi compresi quelli di indirizzo e di coordinamento dei Servizi in cui si articolano i Dipartimenti stessi, nonché compiti di organizzazione e di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. A ciascun Dipartimento è preposto un dirigente, con incarico di direzione di ufficio di livello dirigenziale generale, definito Capo Dipartimento, il quale esercita, secondo criteri e

limiti prefissati, ai sensi del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, pianificazioni di spesa ed acquisizione delle entrate rientranti nelle competenze dei propri uffici, salvo quelle da essi delegate ai dirigenti.

Articolo 12. Ispettorato Nazionale Corpo Militare

1. Salvo quanto previsto dall'art. 14 del vigente Statuto per quanto riguarda tutti gli aspetti amministrativo-gestionali l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare è funzionalmente dipendente dalla struttura amministrativa dell'Ente nel rispetto delle sue articolazioni e secondo quanto definito negli articoli seguenti.
2. Gli aspetti ordinativi e disciplinari del personale appartenente al Corpo Militare sono di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare.

Articolo 13. Direzioni Regionali

I Direttori Regionali rispondono al Direttore Generale per la definizione dei risultati e per la verifica degli obiettivi salvo le competenze del Nucleo di Valutazione. Inoltre, in maniera funzionale, rispondono agli specifici Dipartimenti ed in particolare fanno capo, per quanto attiene l'attività amministrativa, al Dipartimento Amministrazione e Patrimonio.

Si rinvia alla parte IV del presente Regolamento per quanto relativo alle funzioni ed alla struttura organizzativa.

Articolo 14. Servizi

1. I Servizi sono le unità organizzative di livello dirigenziale di secondo grado. Sono unità organizzative di livello intermedio, dotate di autonomia organizzativa e gestionale, caratterizzate da un complesso omogeneo di funzioni.
2. I Servizi operano sotto la direzione del Direttore Generale e dei Capi Dipartimento, nell'ambito della Direzione Generale e dei Dipartimenti, e sono deputati alla programmazione operativa, alla realizzazione degli interventi di competenza, al controllo delle operazioni, alla verifica dei risultati.
3. Ciascun Servizio è assegnato alla responsabilità distinta di un dirigente con incarico di direzione di ufficio di livello dirigenziale non generale.

Articolo 15. Uffici

1. Gli Uffici sono le unità organizzative di base.

2. Gli Uffici possono essere unità operative collocati all'interno dei Servizi, oppure unità di staff collocati alle dirette dipendenze del Direttore Generale o dei Capi Dipartimento, finalizzate all'espletamento di specifiche funzioni e/o procedure. Agli Uffici vengono attribuite le risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento dei propri obiettivi.
3. Gli Uffici vengono istituiti con determinazione del Direttore Generale o dei Capi dei Dipartimenti, acquisito parere favorevole del Direttore Generale.
4. Gli Uffici possono essere sotto la Direzione di un Funzionario appartenente all'Area C.

Articolo 16. Unità di progetto

1. Per assicurare la gestione di attività o interventi di particolare complessità possono essere istituite, nell'ambito degli stanziamenti e delle risorse finanziarie dell'Associazione, Unità di progetto realizzate con personale ricompreso nel contingente complessivo previsto nella dotazione organica dirigenziale e non, quali strutture organizzative temporanee, anche interdipartimentali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'Amministrazione.
2. Per tali Unità, nell'atto di istituzione, dovranno essere: definiti gli obiettivi, individuato il responsabile che assume la denominazione di "Responsabile di progetto", assegnate le risorse umane e strumentali necessarie, fissati i tempi di realizzazione.
3. Le Unità di progetto sono istituite con disposizione del Direttore Generale o dei Capi Dipartimento, se all'interno del Dipartimento di competenza, e devono indicare anche la posizione nell'organigramma e le interrelazioni con l'insieme della struttura. Con il medesimo provvedimento verranno illustrate le modalità di svolgimento dell'attività ordinaria del personale coinvolto nell'unità di progetto, senza maggiori oneri finanziari per l'Ente.
4. Raggiunto l'obiettivo, o comunque scaduti i tempi previsti per la realizzazione del progetto, l'Unità di progetto viene sciolta con provvedimento del Direttore Generale o del Capo Dipartimento competente e le risorse assegnate rientrano nelle strutture organizzative permanenti.



PARTE TERZA

Articolazione delle funzioni e struttura organizzativa del Comitato Centrale

Articolo 17.
La struttura organizzativa del Comitato Centrale

1. La struttura organizzativa del Comitato Centrale si articola in:

- una Direzione Generale;
- tre Dipartimenti;
- tredici Servizi.

2. I tre Dipartimenti, tre macroaree di livello dirigenziale generale, con compiti di programmazione, di coordinamento - in qualità di struttura sovraordinata delle posizioni dirigenziali non generali - e di controllo dei Servizi di livello dirigenziale non generale e delle attività sul territorio nazionale, sono i seguenti:

- a. Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione;
- b. Dipartimento Amministrazione e Patrimonio;
- c. Dipartimento delle Attività Socio - Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza.

3. I Servizi in cui è articolato il Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana sono i seguenti:

1. Servizio Affari Generali e segreteria
2. Legale
3. Programmazione e Comunicazione
4. Informatica
5. Programmazione Assunzioni e Reclutamento
6. Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico
7. Organizzazione e Formazione
8. Amministrazione e Finanza
9. Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare
10. Vigilanza ed Organi Territoriali
11. Rapporti con le Componenti Volontaristiche
12. Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali
13. Attività Sociali, Sanitarie, Socio-sanitarie.

Articolo 18.
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, tra persone in possesso di diploma di laurea, di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale maturata in strutture complesse pubbliche o private per un periodo almeno triennale, in posizione di direzione di uffici di livello dirigenziale

generale, con profonda conoscenza della normativa e degli aspetti organizzativi, con particolare riguardo, degli enti pubblici.

2. Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico sono regolati con apposito contratto di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile che disciplini anche i casi di revoca dell'incarico.
3. Il Direttore Generale decade dall'incarico in coincidenza con la scadenza o la decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.
4. Il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione dell'Associazione e ne assicura il coordinamento delle funzioni, esercitando, altresì, tutte le funzioni previste dal decreto legislativo per le corrispondenti posizioni dirigenziali di livello generale.
5. Nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Direttore Generale:
 - a. Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dei provvedimenti del Presidente Nazionale;
 - b. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto;
 - c. Attua i provvedimenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - d. Cura, su incarico del Consiglio Direttivo Nazionale, la predisposizione del bilancio di previsione sulla base delle risultanze dei piani di gestione e il progetto di rendiconto dell'Associazione;
 - e. Elabora, su incarico del Consiglio Direttivo Nazionale, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali dell'Associazione;
 - f. Predisporre gli schemi di regolamenti e propone eventuali successive modifiche ed integrazioni da sottoporre al Presidente Nazionale per il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - g. Tiene i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti e con gli Enti vigilanti;
 - h. Cura la definizione e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Associazione;
 - i. Vigila sull'andamento della gestione, con riferimento ai piani di attività ed al budget, sviluppando ed utilizzando idonei strumenti di controllo;
 - j. Gestisce il servizio ispettivo;
 - k. Conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
 - l. Organizza gli uffici della Direzione Generale nei limiti della dotazione organica vigente;
 - m. Svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'Associazione.
6. Il Direttore Generale può designare, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il proprio sostituto da scegliere tra i dirigenti di prima fascia; in mancanza di tale designazione sarà sostituito dal dirigente di prima fascia con maggiore anzianità di servizio o, in assenza, dal dirigente di seconda fascia con incarico dirigenziale generale, con maggiore anzianità di servizio.
7. Il Direttore Generale esercita le sue funzioni direttamente oppure avvalendosi delle strutture dipartimentali di cui al presente regolamento.

Articolo 19. **Organizzazione della Direzione Generale**

1. Il Direttore Generale si avvale per l'attività di supporto all'espletamento dei suoi compiti:
 - a. di un **Servizio Legale**, di livello dirigenziale non generale, che svolge attività di consulenza con rilascio di pareri agli Organi Istituzionali ed alla struttura organizzativa dell'Associazione e cura la gestione del contenzioso del lavoro, amministrativo, civile, penale e contabile attraverso lo studio e la predisposizione di atti, documenti e memorie per l'Avvocatura dello Stato e per i Ministeri, inerenti alla linea difensiva dell'Associazione; svolge, altresì, funzione ispettiva nei confronti delle strutture territoriali e centrali dell'Associazione anche avvalendosi di funzionari di altri Servizi.

Le ispezioni presso il Comitato Centrale sono autorizzate dal Direttore Generale.
 - b. di un **Servizio Programmazione e Comunicazione**, di livello dirigenziale non generale, che effettua il controllo di gestione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, verificando e garantendo l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi ed entrate attuato, in collaborazione con il Direttore Generale, con la pianificazione dettagliata degli obiettivi gestionali; provvede al coordinamento delle funzioni svolte dai servizi che operano nell'ambito della Direzione Generale, nonché alle attività di raccordo e di informazione con i Dipartimenti; coordina l'attività del Comitato di direzione; definisce gli standard di qualità e cura che le attività siano sempre in linea con gli indirizzi dettati dagli Organi di direzione politica dell'Ente. Cura la comunicazione dell'Ente con particolare attenzione alle tematiche del *fund raising* e dell'*accountability* e cura la predisposizione, valutazione e coordinamento dei progetti finanziati. Svolge le funzioni di Ufficio Relazioni per il Pubblico.
 - c. di un **Servizio Informatica** che si occupa della informatizzazione e dello sviluppo delle applicazioni al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e proventi, della fonia su reti fisse e mobili nonché delle telecomunicazioni via radio.
2. In posizione di dipendenza funzionale alla Direzione Generale opera il Servizio AA.GG. e segreteria.

Articolo 20. **Servizio Affari Generali e segreteria**

1. Il Servizio AA.GG. e segreteria, cui è preposto un dirigente con incarico dirigenziale non generale, dipende funzionalmente dal Direttore Generale e ne supporta l'attività. Cura il raccordo della Presidenza Nazionale dell'Associazione con le strutture organizzative e gestionali dell'Ente. Cura i rapporti interistituzionali con le rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero, con organismi internazionali, con autorità militari e religiose, per le questioni relative al cerimoniale e alla organizzazione di visite e manifestazioni ufficiali, patrocini e comitati d'onore, concessione delle benemerienze della Croce Rossa Italiana. Collabora con i dirigenti responsabili alla funzione di controllo preventivo sugli atti e sulle comunicazioni a firma del Presidente Nazionale.

2. Il Servizio coadiuva e assiste il Presidente Nazionale, provvedendo al disbrigo dei normali compiti di segreteria. Cura, inoltre, l'attività di coordinamento delle relazioni intercorrenti tra gli organi statutari, in particolare tra l'organo di vertice e la struttura amministrativa dell'Ente; fornisce supporto segretariale agli organi di vertice del Comitato Centrale, al Collegio dei Revisori e al Magistrato della Corte dei Conti.
3. Il Servizio collabora, altresì, alla diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, alle relazioni con gli organismi nazionali e internazionali. Cura il protocollo generale. Cura, inoltre, la gestione del personale con funzioni di commesso e centralista e l'archivio generale. Gestisce, infine, l'utilizzo delle autovetture di servizio.
4. Il dirigente preposto al Servizio AA.GG. e segreteria di cui al presente articolo esercita, secondo criteri e limiti prefissati, ai sensi del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, pianificazioni di spesa ed acquisizione delle entrate rientranti nelle competenze del medesimo Ufficio.

Articolo 21.

Competenze ed articolazione del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione

1. Il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, nell'ambito dell'articolazione in Servizi, svolge le seguenti macrofunzioni:
 - a. Cura, nell'ambito delle politiche generali e degli obiettivi, lo sviluppo del sistema organizzativo dell'Ente, l'adozione dei criteri generali di politica del personale in coerenza con gli indirizzi strategici coordinati con il Direttore Generale, l'analisi e la valutazione dei fabbisogni in coerenza con il modello organizzativo, nonché la pianificazione delle attività istituzionali e strumentali;
 - b. Supporta l'attività del controllo di gestione;
 - c. Effettua la rilevazione e l'analisi dei carichi di lavoro;
 - d. Predisporre i piani annuali e pluriennali dei fabbisogni formativi del personale ed elabora i criteri generali in materia di formazione, addestramento e riconversione del personale;
 - e. Cura, d'intesa con il Dipartimento delle Attività Socio - Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, il reclutamento dei Delegati Internazionali dell'Associazione nonché la loro gestione economica e previdenziale;
 - f. Cura la redazione degli schemi di convenzione con Enti ed Istituzioni di competenza;
 - g. Cura la gestione del personale compresi gli adempimenti amministrativi e contabili nonché previdenziali e fiscali;
 - h. Cura i rapporti con le OO.SS. fornendo il supporto tecnico – normativo per la contrattazione integrativa.
 - i. Provvede alla costituzione delle commissioni concorsuali per l'acquisizione di personale;
2. Il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione cura le materie relative ai procedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55 del decreto legislativo, alle attività di Prevenzione e

Protezione del Comitato Centrale dell'Associazione, previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla Privacy. Dette materie saranno disciplinate da appositi Regolamenti.

3. Nell'ambito del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione opera, altresì, in rapporto funzionale con il Servizio Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico di cui al comma successivo, l'Ufficio del trattamento giuridico e l'Ufficio del trattamento economico del personale appartenente all'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare dell'Associazione, che svolgono rispettivamente la funzione di cura delle posizioni di stato giuridico e di servizio, e di trattamento economico e previdenziale di detto personale.
4. Il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione è articolato nei seguenti Servizi di livello dirigenziale non generale:
 - a. Servizio 5°: Programmazione Assunzioni e Reclutamento;
 - b. Servizio 6°: Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico;
 - c. Servizio 7°: Organizzazione e Formazione;
5. Servizio 5° Programmazione Assunzioni e Reclutamento: cura la gestione delle procedure di reclutamento del personale nonché, d'intesa con il Dipartimento delle Attività Socio - Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, il reclutamento dei Delegati Internazionali dell'Associazione e la sottoscrizione dei relativi contratti individuali di lavoro. E' competente nella gestione del servizio civile e nella cura dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali. Svolge le procedure per i comandi, i distacchi e i trasferimenti.
6. Servizio 6° Trattamento Economico, Previdenziale e Giuridico: svolge le funzioni concernenti la cura delle posizioni di stato economico, previdenziale, giuridico e dei fascicoli personali del personale dell'Associazione. Cura il trattamento economico e previdenziale dei Delegati Internazionali dell'Associazione.
7. Servizio 7° Organizzazione e Formazione: svolge le funzioni di pianificazione degli obiettivi e delle esigenze di formazione ed aggiornamento del personale dell'Associazione. Gestisce la segreteria principale di sicurezza della Croce Rossa Italiana.

Articolo 22.

Competenze ed articolazione del Dipartimento Amministrazione e Patrimonio

1. Il Dipartimento Amministrazione e Patrimonio, nell'ambito dell'articolazione in Servizi, svolge le seguenti macro funzioni:
 - a) Indirizza e coordina la gestione economico – finanziaria e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente;
 - b) Predispone il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo del Comitato Centrale e controlla quello delle Unità territoriali;
 - c) Predispone il bilancio consolidato dell'Associazione;
 - d) Coordina, ferme restando le specifiche competenze degli altri Dipartimenti, il sistema di relazioni fra la Sede Centrale e le Direzioni Regionali;
 - e) Svolge attività di vigilanza;

f) Cura la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione.

2. Il Dipartimento Amministrazione e Patrimonio è articolato nei seguenti Servizi dirigenziali di seconda fascia:
 - a) Servizio 8°: Amministrazione e Finanza;
 - b) Servizio 9°: Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare;
 - c) Servizio 10°: Vigilanza ed Organi Territoriali.
3. Servizio 8° Amministrazione e Finanza: svolge le funzioni di predisposizione del bilancio di previsione e relative note di variazione - rendiconto generale e provvedimenti di assestamento - variazioni al bilancio; si occupa del riscontro delle coperture finanziarie dei provvedimenti deliberati dagli Organi dell'Associazione; cura la predisposizione e gestione della contabilità generale dell'Ente; cura la gestione dei pagamenti per forniture di beni e servizi; acquisisce tutte le informazioni sui versamenti da effettuare a favore dell'Associazione, pagamenti dell'Ente, rapporti fornitori e prestatori di servizio. Provvede, inoltre, agli adempimenti amministrativi, fiscali e tributari dell'Ente e cura i rapporti con l'istituto cassiere. Opera, infine, all'interno di tale Servizio, in rapporto funzionale, l'ufficio per la gestione economica-finanziaria del Corpo Militare dell'Associazione.
4. Servizio 9° Acquisizione di Beni e Servizi e Patrimonio Immobiliare: svolge le funzioni inerenti l'acquisto di beni e servizi. Provvede agli adempimenti riguardanti le procedure concorsuali ed i servizi in economia. Segue le procedure amministrative di acquisto per tutti i Servizi. Stipula e cura l'esecuzione dei contratti di acquisto, di somministrazione e delle transazioni. Cura la gestione della cassa economale. Provvede all'acquisto e alla dismissione in ambito nazionale dei beni immobili di proprietà dell'Associazione e si occupa, altresì, delle spese di manutenzione, riparazione e adattamento degli impianti tecnologici dei beni mobili e degli immobili in uso all'Associazione. Stipula contratti di comodato e di locazione nonché convenzioni aventi ad oggetto beni immobili necessari allo svolgimento delle attività dell'Associazione. Cura la costituzione dei diritti di godimento, usucapione e permuta. Gestisce il patrimonio immobiliare e provvede agli adempimenti fiscali ad esso connessi. Cura gli espropri immobiliari della Croce Rossa Italiana. Opera, infine, all'interno di tale Servizio, in rapporto funzionale, l'ufficio per la gestione patrimoniale del Corpo Militare dell'Associazione.
5. Servizio 10° Vigilanza ed Organi Territoriali: mantiene il sistema di relazioni fra la Sede Centrale e le direzioni regionali, curando che le attività svolte sul territorio siano sempre in linea con gli indirizzi dettati dagli Organi di direzione politica dell'Ente, cura l'istruttoria relativa all'approvazione degli atti deliberativi degli organi territoriali e controlla le determinazioni adottate dai direttori regionali. Svolge, altresì:
 - a) attività di consulenza in materia di applicazione di norme statutarie;
 - b) adempimenti connessi alle procedure di costituzione, nomina e revoca degli organi politico-istituzionali sul territorio, ivi comprese le procedure elettorali di costituzione e/o commissariamento di detti organi.

Articolo 23.
Competenze ed articolazione del Dipartimento delle Attività Socio - Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza

Il Dipartimento delle Attività Socio - Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, nell'ambito dell'articolazione in Servizi, svolge le seguenti macrofunzioni:

- a. Cura i rapporti con le Componenti Volontaristiche relativamente all'attività sociale, sanitaria, socio-sanitaria e agli interventi all'emergenza;
- b. Coerentemente ed in conformità degli obiettivi definiti dal Direttore Generale, cura la definizione e lo sviluppo delle attività di intervento sociale, sanitario e socio-sanitario;
- c. Cura l'attività di coordinamento in materia di predisposizione, sviluppo e implementazione delle attività assistenziali e socio - assistenziali;
- d. Cura, coerentemente con le finalità dell'Ente, la promozione e il coordinamento delle iniziative in materia di collaborazione in campo assistenziale e socio-assistenziale con organismi ed enti nazionali e internazionali;
- e. Cura la gestione ed il coordinamento della rete nazionale dei centri di emergenza;
- f. Cura la gestione dei progetti di intervento d'emergenza in ambito nazionale ed internazionale;
- g. Cura il coordinamento della gestione dei progetti di sviluppo a carattere internazionale. Detti progetti di sviluppo nonché le attività di emergenza all'estero, di cui al precedente punto f), si svolgeranno nel quadro dei principi etici ed operativi fissati dallo Statuto del Movimento Internazionale di Croce Rossa e dall'Accordo sull'organizzazione delle attività internazionali delle Componenti del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Siviglia 1997);
- h. Cura la formazione dei Delegati Internazionali dell'Associazione, in collaborazione con il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Designa ed impegna i Delegati Internazionali nelle operazioni di soccorso e sviluppo all'estero, curando ogni aspetto operativo e contabile relativo all'utilizzo di dette risorse umane.
- i. Ha funzioni di indirizzo nel settore della preparazione all'emergenza, ivi comprese quelle attività di *disaster preparedness* del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana non connesse all'ausiliarietà delle Forze Armate.

2. Il Capo Dipartimento delle Attività Socio - Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza è responsabile delle attività di emergenza e delle attività sociali e socio-sanitarie svolte anche dal personale appartenente all'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, ad eccezione delle attività connesse all'ausiliarietà delle Forze Armate.

Il Dipartimento delle Attività Socio - Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza nell'ambito delle attività di emergenza nazionali ed internazionali e nell'ambito delle proprie attività istituzionali, attiverà l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare al fine di supportare e coadiuvare il Dipartimento stesso, ad eccezione delle attività connesse all'ausiliarietà delle Forze Armate.

L'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare dovrà fornire su richiesta del Capo Dipartimento ogni possibile contributo al fine di agevolare e collaborare con le attività coordinate dal Dipartimento delle Attività Socio - Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza.

3. Il Dipartimento delle Attività Socio - Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza è articolato nei seguenti Servizi di livello dirigenziale di seconda fascia:
 - a) Servizio 11°: Rapporti con le Componenti Volontaristiche;
 - b) Servizio 12°: Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali;
 - c) Servizio 13°: Attività Sociali, Sanitarie e Socio-sanitarie.
4. Servizio 11° Rapporti con le Componenti Volontaristiche: coadiuva e coordina, oltre ai progetti di formazione dei volontari, tutte le attività, comprese quelle sanitarie e socio-assistenziali svolte dalle Componenti Volontaristiche, anche attraverso un'azione di indirizzo. Cura la mobilitazione delle Componenti Volontaristiche in collaborazione con i Servizi 12° e 13°. Cura il rinnovo delle cariche di vertice delle Componenti Volontaristiche. Cura il contenzioso interno alle Componenti Volontaristiche con particolare attenzione alla problematica dei provvedimenti disciplinari a carico di volontari. Cura, inoltre, la problematica della programmazione e della gestione dei fondi di funzionamento assegnati alle Componenti Volontaristiche. Il Servizio ha, altresì, competenza sull'anagrafe e sulla gestione del libro soci.
5. Servizio 12° Attività di Emergenza ed Operazioni Internazionali: si occupa della programmazione, dell'organizzazione e della gestione degli interventi di emergenza a carattere internazionale, nazionale, regionale e locale anche in collaborazione con le autorità di protezione civile ed avvalendosi della eventuale collaborazione delle Componenti Volontaristiche e dei comitati sul territorio.
6. Servizio 13° Attività Sociali, Sanitarie e Socio-sanitarie: si occupa delle attività sanitarie e socio-assistenziali dell'Associazione derivanti da convenzioni a carattere nazionale, eventualmente avvalendosi delle strutture territoriali. Cura l'amministrazione diretta del Laboratorio Centrale e della Farmacia Centrale. Il Servizio è responsabile delle attività di Soccorso e Sviluppo e delle attività dei Delegati Internazionali per le finalità di cui al comma 1 lettere f), g) e h) nonché delle attività inerenti: Migrazione, Ricerche, Pensioni di Guerra e Ricongiungimenti Familiari, Relazioni intracomunitarie e scambi internazionali giovanili.
7. Il presente Dipartimento e il Servizio AA.GG. e segreteria coordineranno le proprie attività a carattere internazionale al fine di mantenere un'unitarietà di indirizzo nelle relazioni con il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, con i Governi stranieri e con le Ambasciate ed i Consolati d'Italia all'estero.

Articolo 24. Le Direzioni sanitarie

1. La struttura sanitaria e socio-sanitaria dell'Ente si articola in 15 Direzioni Sanitarie Regionali e una Direzione Sanitaria Nazionale.

2. Le Direzioni sanitarie di cui al comma precedente fanno riferimento al Dipartimento delle Attività Socio - Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e sono le seguenti:

- 1) Direzione Sanitaria Nazionale;
- 2) Direzione Sanitaria Regionale - Piemonte e Valle D'Aosta;
- 3) Direzione Sanitaria Regionale - Liguria;
- 4) Direzione Sanitaria Regionale - Friuli Venezia Giulia e Veneto;
- 5) Direzione Sanitaria delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- 6) Direzione Sanitaria Regionale - Lombardia;
- 7) Direzione Sanitaria Regionale - Emilia Romagna;
- 8) Direzione Sanitaria Regionale - Toscana;
- 9) Direzione Sanitaria Regionale - Marche e Umbria;
- 10) Direzione Sanitaria Regionale - Lazio;
- 11) Direzione Sanitaria Regionale - Abruzzo;
- 12) Direzione Sanitaria Regionale - Campania e Molise;
- 13) Direzione Sanitaria Regionale - Puglia e Basilicata;
- 14) Direzione Sanitaria Regionale - Calabria;
- 15) Direzione Sanitaria Regionale - Sicilia;
- 16) Direzione Sanitaria Regionale - Sardegna.

Articolo 25.

Il Direttore Sanitario Nazionale

1. Il Direttore Sanitario Nazionale dell'Associazione, nominato dal Direttore Generale su proposta del Capo Dipartimento delle Attività Socio - Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, opera nell'ambito del Dipartimento ed è individuato tra il personale appartenente all'Area medica e socio-sanitaria - professionisti - *ex X/I*- (medici II[^] fascia), appartenente ai ruoli organici della Croce Rossa Italiana e reclutati a seguito di superamento di una procedura pubblica di reclutamento, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Direttore Sanitario Nazionale risponde al Capo Dipartimento per le Attività Socio - Sanitarie e per le Operazioni in Emergenza, segue gli aspetti sanitari e socio-sanitari delle attività svolte dai servizi che afferiscono al Dipartimento, collabora alla definizione dei progetti sanitari per gli interventi all'estero realizzati in modo diretto o in cooperazione internazionale, partecipa alle fasi di preparazione delle emergenze di protezione civile e di difesa nazionale. Partecipa e coordina la funzione sanitaria nell'ambito dipartimentale in caso di emergenze nazionali o internazionali; supporta le azioni del direttore sanitario territoriale in caso di emergenze territoriali o locali nelle quali non sia sufficiente il solo apporto di figure sanitarie locali. Concorre alla definizione dei criteri e delle priorità di allocazione delle risorse per le unità operative e predispone la relazione sanitaria annuale con gli atti necessari al processo di budget.

Il Direttore Sanitario Nazionale svolge le seguenti funzioni:

- a) opera all'interno del Dipartimento nella predisposizione delle politiche di sviluppo e dei programmi da realizzare in ambito sanitario e socio-sanitario a livello nazionale ed internazionale ed armonizza la realizzazione degli stessi a livello territoriale;
- b) definisce, in collaborazione con i direttori sanitari regionali e sulla base di una valutazione di bisogni di salute della popolazione sul piano tecnico funzionale i servizi sanitari e socio-sanitari erogati dall'Associazione, gli standard operativi minimi; partecipa alla raccolta e all'analisi dei dati sull'attività svolta e predispone la valutazione di efficienza e di efficacia delle attività sanitarie e socio-sanitarie e di controllo di qualità degli stessi;
- c) presiede il tavolo di coordinamento sanitario a cui partecipano i direttori sanitari regionali. La Direzione Sanitaria Nazionale svolge, d'accordo con il Direttore del Dipartimento, le funzioni di coordinamento e di supporto alle direzioni sanitarie territoriali;
- d) collabora alla definizione del piano di formazione e aggiornamento permanente per il personale che svolge attività sanitarie e socio - sanitarie, anche nell'ambito delle Componenti Volontaristiche;
- e) vigila sul recepimento e l'applicazione dei dispositivi legislativi nazionali e comunitari per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. Partecipa alla definizione degli aspetti di pertinenza sanitaria nella stesura e nella stipula degli atti convenzionali a valenza nazionale.

Articolo 26.

Il Direttore Sanitario Regionale

1. Il Direttore Sanitario Regionale dell'Associazione opera nell'ambito del Dipartimento delle Attività Socio - Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza, è nominato dal Direttore Generale su proposta del Capo Dipartimento delle Attività Socio - Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza ed è individuato tra il personale appartenente, all'Area medica e socio-sanitaria - professionisti - *ex X/I*- (medici II^a fascia), appartenente ai ruoli organici della Croce Rossa Italiana e reclutato a seguito di superamento di una procedura pubblica di reclutamento, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Direttore Sanitario Regionale risponde della propria attività e dei risultati, gerarchicamente, al Direttore del Dipartimento delle Attività Socio - Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e, funzionalmente, al Direttore Sanitario Nazionale.
3. Il Direttore Sanitario Regionale svolge le seguenti funzioni:
 - a. presiede alla valutazione dei fabbisogni sanitari e socio-sanitari organizza, sul piano tecnico-funzionale, i servizi sanitari e socio-sanitari ed assicura il buon funzionamento sul territorio avvalendosi, ove previsti, dei responsabili sanitari dei comitati dell'Associazione presso il territorio di propria pertinenza e dei delegati di protezione civile;
 - b. partecipa alla definizione degli aspetti sanitari nella stesura e stipula degli atti convenzionali a valenza territoriale;
 - c. effettua la valutazione di efficienza e di efficacia delle attività sanitarie e socio-sanitarie;
 - d. sovrintende ed indirizza la raccolta e l'elaborazione dei dati richiesti dalla Regione per i servizi accreditati, coordinando i centri preposti alle singole funzioni; partecipa alla

- raccolta dati ad uso interno dell'Ente, predisponendo la relazione sanitaria annuale per il territorio di competenza;
- e. partecipa al tavolo di coordinamento sanitario e verifica il rispetto dei regolamenti interni, delle raccomandazioni e delle linee guida approvate a livello nazionale dal tavolo di coordinamento sanitario;
 - f. predisporre gli atti necessari al processo di budget in collaborazione con la direzione sanitaria nazionale;
 - g. partecipa alle fasi di preparazione relative al territorio di pertinenza, delle emergenze di protezione civile e difesa nazionale; partecipa e coordina la funzione sanitaria e sociale nell'ambito dipartimentale in caso di emergenze territoriali o locali.

Articolo 27.

Definizione delle competenze dei singoli servizi

Si rinvia a successive determinazioni del Direttore Generale e dei Direttori dei Dipartimenti la definizione dettagliata delle compiti dei Servizi di rispettiva competenza, nonché l'organigramma dei medesimi.

Articolo 28.

Comitato di Direzione

E' istituito, senza maggiori oneri finanziari per l'Ente, il Comitato di Direzione, costituito dai Direttori dei Dipartimenti, da convocarsi e coordinarsi a cura del Direttore Generale. Il Comitato di Direzione si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Direttore Generale lo ritenga necessario, o su richiesta specifica dei Direttori dei Dipartimenti. L'attività del Comitato è ispirata al principio di massima collaborazione ed integrazione fra le strutture amministrative della Croce Rossa.



PARTE QUARTA
Articolazione delle funzioni e struttura organizzativa territoriale

Articolo 29.
Le Direzioni Regionali

1. La struttura organizzativa territoriale dell'Associazione è costituita dalle seguenti diciotto Direzioni regionali:
 - 1) Direzione regionale Piemonte;
 - 2) Direzione regionale Valle d'Aosta;
 - 3) Direzione regionale Lombardia;
 - 4) Direzione regionale Veneto;
 - 5) Direzione regionale Liguria;
 - 6) Direzione regionale Emilia Romagna;
 - 7) Direzione regionale Toscana;
 - 8) Direzione regionale Marche;
 - 9) Direzione regionale Umbria;
 - 10) Direzione regionale Abruzzo;
 - 11) Direzione regionale Lazio;
 - 12) Direzione regionale Campania;
 - 13) Direzione regionale Molise e Puglia;
 - 14) Direzione regionale Basilicata e Calabria;
 - 15) Direzione regionale Sicilia;
 - 16) Direzione regionale Sardegna;
 - 17) Direzione delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
 - 18) Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia.

Articolo 30.
Competenze della Direzione Regionale

1. Le Direzioni Regionali:
 - a) svolgono attività di programmazione e pianificazione sul territorio, attuativa delle direttive espresse dalla Direzione Generale, nonché di vigilanza e controllo;
 - b) predispongono il bilancio di previsione e rendiconto della gestione del Comitato Regionale, secondo quanto previsto nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Croce Rossa Italiana, nonché un bilancio regionale aggregato;
 - c) curano i rapporti con i revisori dei conti territoriali e il Collegio Unico dei Revisori dei Conti, tramite il Direttore Generale;
 - d) vigilano in merito alla legittimità e alla copertura economico-finanziaria degli atti comportanti spese dei Comitati che insistono all'interno della regione;

- e) curano e coordinano l'aggiornamento e la formazione degli apparati amministrativi presenti sul territorio con particolare riguardo all'innovazione tecnologica ed informatica.
2. I Direttori Regionali esercitano sul territorio di loro competenza un'attività di indirizzo e di coordinamento funzionale finalizzato all'integrazione ed armonizzazione a livello regionale, preservando l'autonomia amministrativo-contabile dei singoli Comitati dell'Associazione presenti sul territorio.
3. La Direzione Regionale potrà costituire un apposito ufficio interno preposto al controllo di gestione di tipo economico-finanziario, con il compito di verificare l'efficacia e l'efficienza della gestione sul territorio. A tal fine predispone reports annuali di sintesi, da trasmettersi al Direttore Generale che provvederà a trasmetterlo al Nucleo di Valutazione.

Articolo 31. Direttore regionale

1. Il Direttore regionale è scelto tra i dirigenti previsti nell'ambito della dotazione organica del personale civile dell'Associazione.
2. L'incarico di Direttore regionale è conferito dal Direttore Generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo, d'intesa con il Consiglio Direttivo Regionale, sulla base delle attitudini e delle capacità professionali possedute in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati.
3. I Direttori regionali esercitano tutti i poteri di gestione e di organizzazione delle risorse umane e strumentali e adottano tutti i provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, che non siano espressamente riservati all'organo di indirizzo politico, nell'ambito e nei limiti dei regolamenti dell'Ente e delle direttive espresse dalla Direzione Generale attraverso l'attività di coordinamento, per quanto di competenza, dei singoli Dipartimenti.
4. I Direttori regionali esercitano nei confronti dei Responsabili dei Comitati Provinciali e Locali, per il tramite dei provinciali, un'attività di indirizzo e di coordinamento funzionale finalizzato all'integrazione e all'armonizzazione delle attività su scala regionale.
5. L'incarico di Direttore regionale è conferito a tempo determinato per un periodo da tre a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

Articolo 32. Conferenza dei Direttori regionali

1. E' istituita, senza maggiori oneri finanziari per l'Ente, la Conferenza dei Direttori regionali, da convocarsi e coordinarsi a cura del Direttore Generale, con la presenza dei Capi Dipartimenti. La Conferenza si riunisce almeno una volta a semestre e ogni qualvolta il Direttore Generale lo ritenga necessario, o su richiesta specifica delle Direzioni Regionali. Ha l'onere di riferire circa l'andamento delle attività svolte sul territorio nonché compiti di tipo propositivo e/o consultivo sui principali atti di gestione, compresi i provvedimenti di natura programmatica e/o finanziaria dell'Ente. L'attività della Conferenza è ispirata al principio di massima collaborazione ed integrazione fra le strutture amministrative della Croce Rossa.



PARTE QUINTA

Disciplina degli incarichi e del rapporto di lavoro del personale della Croce Rossa Italiana

Articolo 33.
Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale

1. Gli incarichi di direzione dei Dipartimenti sono conferiti, tenendo conto dei criteri e dei limiti di cui al successivo articolo 34 del presente Regolamento, dal Direttore Generale a dirigenti appartenenti al ruolo organico dell'Ente, ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di particolare e documentata qualificazione professionale ai sensi dei commi 5 bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere rinnovati.
3. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1 sono conferiti con specifico provvedimento nel quale sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale ed alle eventuali modifiche degli stessi, che potrebbero intervenire nel corso del rapporto.
4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico segue la stipula di un contratto individuale con il quale è definito il trattamento economico, nel rispetto dei criteri indicati nell'articolo 24 del decreto legislativo.
5. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale sono responsabili, nei confronti del Direttore Generale, dell'attività svolta dai Servizi e dagli Uffici che da essi dipendono, della corretta ed efficiente gestione degli uffici medesimi e della realizzazione dei programmi loro affidati.
6. Al Nucleo di Valutazione, al quale compete la valutazione delle prestazioni del Direttore Generale, compete anche la valutazione di seconda istanza dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale e del personale con qualifica dirigenziale non generale sulla base anche dei risultati del controllo di gestione e coerentemente con i criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 286/1999.
7. La valutazione di cui al comma 6, se negativa, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure previste dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo; se positiva costituisce presupposto per la corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato.
8. I dirigenti di seconda fascia dell'Ente e quelli delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge transitano nella prima fascia qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

Articolo 34.
Criteri e limiti per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale

1. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Direttore Generale, fissa i criteri tenendo conto dei principi

definiti dall'articolo 19 del decreto legislativo e dal contratto collettivo di area, nonché delle seguenti valutazioni:

- a. Competenze tecnico-professionali in relazione alle specifiche materie caratterizzanti la missione dell'unità organizzativa la cui responsabilità è oggetto dell'incarico da conferire;
 - b. Coerenza delle pregresse esperienze lavorative, in particolare alla luce degli incarichi svolti e dei risultati conseguiti, con gli obiettivi assegnati alla posizione da ricoprire.
2. Per la revoca, la modifica, la conferma ed il rinnovo degli incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale si applica la normativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia.

Articolo 35.

Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale

1. Gli incarichi di direzione di servizi di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta dei Capi Dipartimento per quanto di competenza, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e nel rispetto dei criteri e dei limiti percentuali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo, a dirigenti dell'Ente, ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di particolare e documentata qualificazione professionale ai sensi dei commi 5 bis e 6 del medesimo articolo.
2. Tutti gli incarichi di direzione dei servizi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati.
3. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti con specifico provvedimento del Direttore Generale, nel quale sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi triennali che verranno declinati annualmente con l'approvazione del Piano dettagliato degli Obiettivi, che indicherà le priorità in relazione ai piani ed ai programmi definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale ed alle eventuali modifiche degli stessi, che potrebbero intervenire nel corso del rapporto.
4. Al provvedimento di conferimento dell'incarico segue un contratto individuale con il quale è definito il trattamento economico fondamentale e quello accessorio collegato al livello di responsabilità ed agli obiettivi annuali connessi all'incarico medesimo ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
5. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, in base ai seguenti criteri generali:
 - a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
 - b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati negli atti di indirizzo e programmazione degli organi di vertice;
 - c) rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. La rotazione degli incarichi è indispensabile nell'Ente

anche al fine di garantire alla Sede Centrale e alle sedi territoriali dell'Ente la professionalità e l'esperienza.

6. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui ai commi precedenti sono responsabili nei confronti del Direttore Generale e, nel caso di uffici di livello dirigenziale non generale operanti nell'ambito dei dipartimenti, nei confronti dei Capi Dipartimento medesimi, del risultato dell'attività svolta dall'ufficio cui sono preposti, della realizzazione dei programmi loro affidati e della corretta ed efficiente gestione degli uffici medesimi.
7. La valutazione dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale è effettuata dai dirigenti dei rispettivi Dipartimenti sulla base dei risultati del controllo di gestione in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo n. 286/1999.
8. La valutazione di cui al comma precedente, se negativa costituisce presupposto per l'applicazione delle misure previste dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo, secondo le modalità dell'art. 22 del medesimo decreto; se positiva costituisce presupposto per la corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato.
9. Per la revoca, la modifica, la conferma ed il rinnovo degli incarichi di funzioni dirigenziali di livello non generale si applica la normativa legislativa, regolamentare e contrattuale vigente in materia.
10. La revoca anticipata rispetto alla scadenza può avere luogo per motivate ragioni organizzative e gestionali (a titolo puramente esemplificativo la soppressione di un Servizio o la modifica sostanziale delle competenze inerenti il Servizio) oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001.
11. L'accesso alla qualifica dirigenziale presso l'Ente avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo.

Articolo 36. Incarichi di studio

1. I dirigenti dell'Associazione ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, funzioni di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti.
2. Tali incarichi sono affidati dal Direttore Generale e sono comunque compresi nell'ambito e nei limiti della dotazione organica concernente le unità previste per i dirigenti di II^a fascia e di quelli di I^a fascia.

Articolo 37. Formazione

1. Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, l'Ente promuove ed organizza sistematiche iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale civile, militare e dei soci attivi

di cui all'articolo 9 dello Statuto medesimo, mediante la stipula di convenzioni con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università ed enti pubblici e privati.

2. L'Associazione per le iniziative di cui al comma 1 può utilizzare anche gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, con l'obiettivo di sviluppare le professionalità operanti nell'Associazione, assicura a tutto il personale uguali opportunità formative in relazione all'evoluzione normativa, organizzativa, tecnica e procedurale delle attività istituzionali; delibera annualmente non oltre il mese di aprile, su proposta del Direttore Generale, i piani di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale e la relativa spesa.
4. Nei piani di cui al comma precedente dovrà essere garantita una percentuale di presenza femminile, secondo le norme contrattuali vigenti nel comparto di riferimento e comunque in misura almeno proporzionale al numero delle lavoratrici dipendenti.
5. La partecipazione del personale a corsi per i quali è previsto il superamento di prove finali, sulla base di criteri predeterminati, può costituire elemento di valutazione ai fini dello sviluppo professionale, secondo le norme contrattuali vigenti nel comparto di riferimento.

Articolo 38.

Personale in comando e proveniente dalla disponibilità

1. L'Associazione può avvalersi di un contingente massimo di 25 unità di personale civile, proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo, in posizione di comando o collocati fuori ruolo. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.



PARTE SESTA

Programmazione, controllo e valutazione

Articolo 39. Controlli interni

1. Il controllo interno, conformemente ai principi di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 si attua con:
 - a. l'attività di valutazione dei dirigenti;
 - b. il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - c. il controllo di gestione;
 - d. l'attività di valutazione e il controllo strategico.

Articolo 40. Valutazione dei dirigenti

1. L'operato dei dirigenti con incarichi di livello dirigenziale non generale è valutato, nel rispetto dei principi generali dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286/1999 e delle norme di cui al contratto collettivo di comparto, sulla base del sistema di valutazione adottato dall'Ente, da parte dei Capi Dipartimento o dal Direttore Generale, per quanto riguarda i Servizi di staff della Direzione Generale.
2. L'operato dei dirigenti con incarichi di livello dirigenziale generale è valutato, nel rispetto dei principi generali dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286/1999 e delle norme di cui al contratto collettivo di comparto, sulla base del sistema di valutazione adottato dall'Ente, da parte del Direttore Generale.
3. L'operato del Direttore Generale è valutato da parte del Nucleo di Valutazione.
4. In merito alle valutazioni di cui al comma 1 e 2, il soggetto valutato può richiedere una valutazione di seconda istanza al Nucleo di Valutazione.

Articolo 41. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è effettuato dalle strutture preposte ai servizi di ragioneria sulla base delle direttive generali emanate dal Direttore Generale e delle osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti con le modalità di cui all'art. 25 dello Statuto. Tale attività viene svolta preliminarmente, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 286/99, dal Collegio Unico dei Revisori dei Conti di cui all'art 25 del vigente Statuto.

Articolo 42. Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, viene effettuato dal Servizio Programmazione e Comunicazione, operante nell'ambito della Direzione Generale, che verifica e garantisce l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e proventi e si attua, in collaborazione con il Direttore Generale, con la pianificazione dettagliata degli obiettivi gestionali. Detto Servizio è competente a raccogliere i dati relativi alla realizzazione degli obiettivi e delle attività all'interno del Referto del Controllo di Gestione. Tale referto

costituirà anche la base per le valutazioni di risultato che verranno effettuate dagli organi competenti.

2. Il Servizio di cui al comma precedente fornisce periodicamente al Direttore Generale, ai Capi Dipartimento ed al Collegio dei Revisori le risultanze del predetto controllo, anche al fine di adottare tempestive azioni correttive. Il sistema di controllo di gestione si avvale del sistema informativo basato su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo.

Articolo 43.

Valutazione e controllo strategico

1. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 286/1999, la valutazione e il controllo strategico sono indirizzati:
 - a. a verificare la corrispondenza tra l'attività di gestione e l'attività di indirizzo politico, sulla base dell'analisi preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi prescelti e le scelte effettuate;
 - b. ad identificare gli eventuali fattori ostativi e i possibili rimedi.
2. Il sistema di valutazione e controllo strategico si avvale del sistema informativo basato su una banca dati delle informazioni rilevanti ai fini del controllo.
3. La funzione di cui al comma 1 è svolta, nel rispetto dei principi e delle funzioni previste per il Servizio di controllo interno di cui al precedente articolo 39 del presente regolamento, dal Nucleo di Valutazione.

Articolo 44.

Comitato dei garanti

1. E' istituito presso la Croce Rossa Italiana un Comitato dei garanti che svolge le funzioni di cui al successivo comma 2 del presente articolo.
2. Il Comitato dei garanti della Croce Rossa è chiamato a dare un parere in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero all'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che possono comportare, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
3. Il Comitato dei garanti è nominato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Esso è presieduto da un magistrato della Corte dei Conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei Conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia o un dirigente con un incarico dirigenziale generale, eletto dai dirigenti appartenenti ai ruoli della Croce Rossa Italiana con le modalità stabilite da apposito regolamento, e un

esperto scelto dal Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

4. Il Comitato dei garanti dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

Articolo 45. Norme transitorie e finali

1. L'implementazione della nuova organizzazione dei Dipartimenti, con riferimento all'integrazione con il Corpo Militare, avviene con gradualità entro un periodo massimo di tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. In particolare ciò vale anche per il trasferimento delle competenze in materia di trattamento economico e giuridico del personale appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ai competenti Dipartimenti. Nel corso del citato periodo l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare provvederà a risolvere tutte le questioni pendenti nelle materie sopraindicate, che costituirà una gestione stralcio che continuerà ad essere assegnata al medesimo Ispettorato. Successivamente, l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare trasferirà personale e risorse ai citati Dipartimenti.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si procede con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale alla riorganizzazione delle strutture periferiche dell'Ente tenuto conto dell'avvenuta soppressione delle Direzioni di Area metropolitana.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni vigenti non compatibili, ad eccezione di quelle ivi espressamente richiamate.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si procederà ad una nuova valutazione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia e alla loro eventuale conferma ovvero ad una successiva rideterminazione degli stessi anche in ragione delle modifiche organizzative contenute nel regolamento medesimo.
5. Il presente provvedimento mira a razionalizzare e riorganizzare gli uffici dell'Associazione ai fini del rispetto del parametro imposto in attuazione dell'articolo 1, comma 74, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. Il presente regolamento sostituisce quello emanato con Ordinanza Presidenziale n. 267/07 del 14 Giugno 2007, ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 7 Luglio 2007, ed entra in vigore dalla data della sua definitiva adozione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, che dovrà avvenire successivamente all'approvazione dello stesso regolamento da parte dei Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero della Difesa secondo quanto previsto dell'articolo 48 del vigente Statuto.

CROCE ROSSA ITALIANA
DOTAZIONE ORGANICA
O.C. 17/09 DEL 19/01/2009

Allegato 1

POSIZIONI	Dotazione organica
Ruolo dirigenziale	
Direttore Generale	1
Dirigente I [^] Fascia	3
Dirigente II [^] Fascia	31
Sub totale ruolo dirigenziale	35
Comparto	
Profilo Amministrativo - contabile	
Professionisti : ex X/1 (I° livello)	1
Professionisti : ex X/1 (base)	2
Posizione C5	33
Posizione C4 : ex IX/1 Funzionario Capo	47
Posizione C3 : ex VIII/1 Funzionario Amministrazione	80
Posizione C2	68
Posizione C1 : ex VII/1 Collaboratore Amministrazione	125
Posizione B3	249
Posizione B2 : ex VI/1 Assistente Amministrazione	151
Posizione B1 : ex V/1 Operatore Amministrazione	174
Posizione A3	10
Posizione A2 : ex IV/1 Archivist	70
Profilo Informatico	
Professionisti : ex X/1 (I° livello)	1
Professionisti : ex X/1 (base)	2
Posizione C5	4
Posizione C4 : ex IX/3 Esperto Informatica	4
Posizione C3 : ex VIII/3 Funzionario Informatica	21
Posizione C2	6
Posizione C1 : ex VII/6 Collaboratore Informatica	15
Posizione B3	8
Posizione B2 : ex VI/5 Consollista	15
Posizione B1 : ex V/5 Operatore Informatica	8
Profilo Tecnico	
Professionisti : ex X/1 (II° livello)	1
Professionisti : ex X/1 (I° livello)	1
Professionisti : ex X/1 (base)	2
Posizione C5	6
Posizione C4 : ex IX/2 Funzionario Capo Tecnico	20
Posizione C3 : ex VIII/2 Funzionario Tecnico	42
Posizione C2	26
Posizione C1 : ex VII/2 Collaboratore Tecnico	85
Posizione B3	213
Posizione B2 : ex VI/2 Assistente Tecnico	132
Posizione B1 : ex V/2 Operatore Specializzato Tecnico	477
Posizione A3	2
Posizione A2 : ex IV/3 Operatore Qualificato Tecnico	198
Profilo Socio Sanitario	
Professionisti : ex X/1 (Medici II° fascia)	16
Professionisti : ex X/1 (Medici I° fascia)	74
Professionisti : ex X/1 (II° livello)	13
Professionisti : ex X/1 (I° livello)	15
Professionisti : ex X/1 (base)	9
Posizione C5	12
Posizione C4 : ex IX/4 Funzionario Capo Socio San.	21
Posizione C3 : ex VIII/4 Funzionario Socio Sanitario	140
Posizione C2	15
Posizione C1 : ex VII/4 Collaboratore Socio Sanitario	34
Sub totale Comparto	2648
Totale Generale	2.683